

**Protocollo
della Convenzione internazionale del 1969
sulla responsabilità civile per i danni derivanti
da inquinamento da idrocarburi²**

Concluso a Londra il 19 novembre 1976

Approvato dall'Assemblea federale il 20 marzo 1987³

Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 15 dicembre 1987

Entrato in vigore per la Svizzera il 14 marzo 1988

(Stato 25 luglio 2007)

Le Parti al presente Protocollo,

essendo Parti alla Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1969⁴,
hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ai fini del presente Protocollo:

1. «Convenzione» indica la Convenzione internazionale del 1969⁵ sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.
2. «Organizzazione» ha lo stesso significato attribuitole nella Convenzione.
3. «Segretario generale» indica il Segretario generale dell'Organizzazione.

Art. II

L'articolo V della Convenzione viene modificato come segue:

1. Il paragrafo I viene sostituito dal seguente testo:

«Il proprietario di una nave ha, ai sensi della presente Convenzione, il diritto di limitare la propria responsabilità, per ogni incidente, ad un ammontare totale di 133 unità di conto per tonnellata di stazza della nave. Tuttavia questo ammontare totale non può in alcun caso superare i 14 milioni di unità di conto».

2. Il paragrafo 9 viene sostituito dal seguente testo:

RU 1988 1464; FF 1986 II 845

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc della presente Raccolta.

² Questo Prot. è valido unicamente nei rapporti con gli Stati che non hanno aderito al Prot. del 1992 (RS 0.814.291.2).

³ RU 1988 1443

⁴ RS 0.814.291

⁵ RS 0.814.291

9. a) L'«unità di conto» di cui al paragrafo 1 del presente articolo rappresenta il Diritto di prelievo speciale così come definito dal Fondo monetario internazionale. Le somme di cui al paragrafo 1 sono convertite nella moneta nazionale dello Stato dove viene costituito il fondo sulla base del valore di detta moneta in rapporto al Diritto di prelievo speciale alla data di costituzione del fondo. Il valore, in Diritto di prelievo speciale, della moneta nazionale di uno Stato contraente membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato alla data in questione secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale per le sue operazioni e transazioni. Il valore in Diritto di prelievo speciale della moneta nazionale di uno Stato contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo quanto stabilito da detto Stato.

b) Tuttavia uno Stato contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permetta di applicare le disposizioni del paragrafo 9 a) del presente articolo può, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione della presente Convenzione o dell'adesione a quest'ultima o in qualunque altro momento successivo, dichiarare che il limite della responsabilità previsto dal paragrafo 1 e applicabile sul suo territorio è fissato, per ogni evento, ad un totale di 2000 unità monetarie per tonnellata di stazza della nave, restando inteso che l'ammontare totale non dovrà in alcun caso superare i 210 milioni di unità monetaria. L'unità monetaria di cui al presente paragrafo corrisponde a 65,5 milligrammi di oro al titolo di 900 millesimi di fino. La conversione di tali somme nella moneta nazionale viene effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.

c) Il calcolo menzionato nell'ultima frase del paragrafo 9 a) e la conversione di cui al paragrafo 9 b) devono essere effettuati in modo da tradurre in moneta nazionale dello Stato contraente lo stesso valore reale, per quanto possibile, di quello espresso in unità di conto al paragrafo 1. Al momento del deposito di uno strumento, di cui all'articolo IV ed ogniquale si verifichi un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale in rapporto all'unità di conto o all'unità monetaria, gli Stati contraenti comunicano al depositario il loro metodo di calcolo conformemente al paragrafo 9 a), o i risultati della conversione conformemente al paragrafo 9 b), a seconda dei casi.

Art. III

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione o che vi hanno aderito e degli Stati invitati a partecipare alla Conferenza incaricata di rivedere le disposizioni della Convenzione del 1969 sulla responsabilità civile per danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi, tenutasi a Londra dal 17 al 19 novembre 1976. Il Protocollo è aperto alla firma dal 1° febbraio al 31 dicembre 1977 presso la sede dell'Organizzazione.

2. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, il presente Protocollo viene sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati che l'hanno firmato.

3. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati che non hanno firmato il presente Protocollo possono aderirvi.

4. Gli Stati Parti alla Convenzione possono ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo o aderirvi.

Art. IV

1. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito, presso il Segretario generale, di uno strumento in buona e debita forma a questo fine.

2. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato successivamente all'entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti contraenti o dopo aver portato a termine gli adempimenti richiesti all'entrata in vigore dell'emendamento nei confronti di dette Parti, dovrà ritenersi applicabile al Protocollo così emendato.

Art. V

1. Il presente Protocollo entra in vigore nei confronti degli Stati che l'hanno ratificato, accettato o approvato o che vi hanno aderito, il novantesimo giorno dopo che otto Stati, di cui cinque che abbiano ciascuno almeno un milione di tonnellate di stazza lorda di navi cisterna, hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale.

2. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva il presente Protocollo o che vi aderisce successivamente, quest'ultimo entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito da parte di detto Stato dello strumento adeguato.

Art. VI

1. Il presente Protocollo può essere denunciato da una qualunque Parte contraente e in qualunque momento a partire dalla data di entrata in vigore del Protocollo nei confronti di detta Parte.

2. La denuncia si effettua mediante il deposito di un apposito strumento presso il Segretario generale.

3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario generale o allo scadere di un periodo più lungo che potrà essere specificato in detto strumento.

Art. VII

1. L'Organizzazione può convocare una conferenza per la revisione o l'emendamento del presente Protocollo.

2. L'Organizzazione convoca una conferenza delle Parti al presente Protocollo per riesaminarlo o emendarlo, su richiesta di almeno un terzo delle Parti.

Art. VIII

1. Il presente Protocollo è depositato presso il Segretario generale.
2. Il Segretario generale:
 - a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito:
 - i) di ogni nuova firma o di ogni nuovo deposito di strumento, nonché della data nella quale tale firma o deposito vengano effettuati;
 - ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo;
 - iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo nonché della data in cui la denuncia ha effetto;
 - iv) di ogni emendamento del presente Protocollo;
 - b) trasmette copia certificata conforme del presente Protocollo a ciascuno Stato che ha firmato il presente Protocollo o che vi ha aderito.

Art. IX

All'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale ne trasmetterà copia certificata conforme al Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. X

Il presente Protocollo viene fatto in un unico esemplare originale nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede. Verranno effettuate delle traduzioni ufficiali in lingua spagnola e russa che saranno depositate insieme all'esemplare originale munito delle firme.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Londra il 19 novembre 1976.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 25 luglio 2007⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Albania	6 aprile	1994 A	5 luglio	1994
Antigua e Barbuda	23 giugno	1997 A	21 settembre	1997
Arabia Saudita	15 aprile	1993 A	14 luglio	1993
Australia	7 novembre	1983 A	5 febbraio	1984
Azerbaijan	16 luglio	2004 A	14 ottobre	2004
Bahamas	3 marzo	1980	8 aprile	1981
Bahrein	3 maggio	1996 A	1° agosto	1996
Barbados	6 maggio	1994 A	4 agosto	1994
Belgio	15 giugno	1989 A	13 settembre	1989
Belize	2 aprile	1991 A	1° luglio	1991
Brunei	29 settembre	1992 A	28 dicembre	1992
Cambogia	8 giugno	2001 A	6 settembre	2001
Camerun	14 maggio	1984 A	12 agosto	1984
Canada	24 gennaio	1989 A	24 aprile	1989
Cipro	19 giugno	1989 A	17 settembre	1989
Corea (Sud)	8 dicembre	1992 A	8 marzo	1993
Costa Rica	8 dicembre	1997 A	8 marzo	1998
Danimarca	3 giugno	1981 A	1° settembre	1981
Egitto	3 febbraio	1989 A	4 maggio	1989
El Salvador	2 gennaio	2002 A	2 aprile	2002
Emirati Arabi Uniti	14 marzo	1984 A	12 giugno	1984
Finlandia	8 gennaio	1981 A	8 aprile	1981
Francia	7 novembre	1980	8 aprile	1981
Georgia	25 agosto	1995 A	23 novembre	1995
Germania	28 agosto	1980	8 aprile	1981
Giappone	24 agosto	1994 A	22 novembre	1994
Grecia	10 maggio	1989 A	8 agosto	1989
India	1° maggio	1987 A	30 luglio	1987
Islanda	24 marzo	1994 A	22 giugno	1994
Isole Marshall	24 gennaio	1994 A	24 aprile	1994
Italia	3 giugno	1983 A	1° settembre	1983
Kuwait	1° luglio	1981 A	29 settembre	1981
Liberia	17 febbraio	1981 A	8 aprile	1981
Lussemburgo	14 febbraio	1991 A	15 maggio	1991
Maldiva	14 giugno	1981 A	12 settembre	1981
Mauritania	17 novembre	1995 A	15 febbraio	1996
Maurizio	6 aprile	1995 A	5 luglio	1995
Messico	13 maggio	1994 A	11 agosto	1994
Nicaragua	4 giugno	1996 A	2 settembre	1996
Norvegia	17 luglio	1978 A	8 aprile	1981

⁶ Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html>).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)	Entrata in vigore		
Oman	24 gennaio	1985 A	24 aprile	1985
Paesi Bassi	3 agosto	1982 A	1° novembre	1982
Perù	24 febbraio	1987 A	25 maggio	1987
Polonia*	30 ottobre	1985 A	28 gennaio	1986
Portogallo	2 gennaio	1986 A	2 aprile	1986
Russia*	2 dicembre	1988 A	2 marzo	1989
Singapore	15 dicembre	1981 A	15 marzo	1982
Spagna	22 ottobre	1981 A	20 gennaio	1982
Svezia	7 luglio	1978	8 aprile	1981
Svizzera*	15 dicembre	1987 A	14 marzo	1988
Vanuatu	13 gennaio	1989 A	13 aprile	1989
Venezuela	21 gennaio	1992 A	20 aprile	1992
Yemen	4 giugno	1979 A	8 aprile	1981

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

Riserve e dichiarazioni

Polonia

La Polonia calcolerà da ora in poi sulla base dei DPS del Fondo monetario internazionale la responsabilità finanziaria nei casi di responsabilità limitata dei proprietari di navi d'alto mare e di responsabilità nell'ambito del Fondo internazionale di risarcimento dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.

Tuttavia, questi DPS saranno convertiti giusta il metodo stabilito dalla Polonia, visto che essa non è membro del Fondo monetario internazionale. Il metodo di conversione utilizzato è il seguente: la Banca nazionale della Polonia stabilisce un'aliquota di cambio tra il DPS e lo zloty polacco convertendo il DPS in dollari degli Stati Uniti al corso in vigore indicato dall'Agenzia Reuter. I dollari degli Stati Uniti sono allora convertiti in zloty polacchi con l'aliquota di cambio indicata sulle tabelle di cambio delle valute estere utilizzate dalla Banca nazionale di Polonia.

Il metodo di calcolo indicato qui sopra è conforme alle disposizioni della lettera a) del paragrafo 9 dell'articolo 11 del Protocollo della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi e all'articolo II del Protocollo della Convenzione internazionale che istituisce un Fondo internazionale di risarcimento dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.

Russia

Conformemente alla lettera c) del paragrafo 9 dell'articolo V della Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, modificato dall'articolo II del Protocollo del 1976, si dichiara che il valore del «Diritto di prelievo speciale» espresso in rubli russi è calcolato sulla base del dollaro degli Stati Uniti in vigore alla data del calcolo rispetto al «Diritto di

prelievo speciale» stabilito dal Fondo monetario internazionale e del dollaro degli Stati Uniti in vigore alla stessa data rispetto al rublo russo stabilito dalla Banca di Stato della Russia.

Svizzera

Il Consiglio federale svizzero, riferendosi alle lettere a) e c) del paragrafo 9 dell'articolo V della Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, introdotte dall'articolo II del Protocollo del 19 novembre 1976, dichiara che la Svizzera calcolerà come segue il valore della sua moneta nazionale in diritti di prelievo speciali (DPS):

La Banca nazionale svizzera (BNS) comunica ogni giorno al Fondo monetario internazionale (FMI) il corso medio del dollaro degli Stati Uniti d'America sul mercato dei cambi di Zurigo. Il controvalore in franchi svizzeri di un DPS è determinato in funzione di codesto corso del dollaro e del corso del dollaro in DPS, calcolato dal FMI. Fondandosi su questi valori, la BNS calcola un corso medio del DPS che pubblicherà nel suo bollettino mensile.

